

VISTO

1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

REGOLAMENTO RECANTE L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO E I SERVIZI ESSENZIALI

il D.P.R. n. 416 del 31 maggio1974, "Istituzione e riordinamento di organi collegiali della

(approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 09 Marzo 2021 – Delibera n. 47)

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

	. 2
	scuola materna, elementare, secondaria ed artistica";
VISTO	il D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
	materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento dell'autonomia scolastica";
VISTA	la Legge 13 luglio 2015 n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
	formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO	il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico in materia di tutela della salute e della
	sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO	il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 19 aprile 2018;
VISTO	il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 del 29 novembre 2007;
VISTO	il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
	dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA	la Legge 146 del 12 giugno 1990, in part. l'art. 1 comma 2 lett. d), "Norme sull'esercizio
	del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
	persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
	dell'attuazione della legge";
VISTA	la Legge n. 83 dell'11 aprile 2000 "Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990,
	n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
	di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati";
VISTO	l'Accordo Collettivo Nazionale allegato al C.C.N.L. del 3 marzo 1999 per il comparto,
	valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 99/258-8.1 del 22 aprile
	1999;
VISTA	la delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia dell'Attuazione
	della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicata in G.U. n. 8 del 12
	gennaio 2021 "Valutazione di idoneità dell'Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei
	servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di
	sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS. FLC
	CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2
	dicembre2020";
VISTA	la nota M.I. n. 1275 del 13 gennaio 2021 – n. 682 del 14 gennaio 2021 <i>"Accordo sulle</i>
	norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
	conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca
	sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con
	delibera 303 del 17 dicembre 2020);
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
	D 4/7
	Pag. 1/7



Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

TENUTO CONTO delle deliberazioni della Giunta Regionale con le quale ogni anno si approva il calendario

scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, determinando l'avvio ed il termine delle lezioni;

VISTO l'articolo 8, comma 9, del DPR 23 luglio 1998 n. 323, "Regolamento recante disciplina

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a

norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n.

741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

INRELAZIONE alle disposizioni annuali del Ministero dell'Istruzione sullo svolgimento degli scrutini e

degli esami finali;

IN RELAZIONE alle delibere del Consiglio di istituto che annualmente fissano l'inizio delle lezioni e

determinano l'adattamento del calendario scolastico;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante disposizioni generali sull'attuazione del diritto di sciopero e dei servizi pubblici essenziali a livello di istituto.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento tende all'applicazione del predetto Accordo del 2 dicembre 2020, approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 20/303 del 17 dicembre 2020 pubblicata in G.U. n. 8 del 12/01/2021, nell'ambito dell'istituto e in riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto il 28/01/2021 tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. territoriali rappresentative.

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico.

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

L'Accordo del 2 dicembre 2020 firmato tra ARAN e OO.SS. rappresentative nazionali viene applicato a tutto il personale scolastico dell'istituto, esclusi i dirigenti, e attua le disposizioni della legge 146 del 12 giugno 1990 e ss.mm.ii. in materia di servizi pubblici essenziali. Nella scuola, sono considerati essenziali i servizi che garantiscono il funzionamento degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e primaria, lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali e di idoneità, l'igiene e, più in generale, le attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone, il buon funzionamento degli edifici scolastici.



Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

Con il presente Regolamento si stabiliscono le figure professionali tenute a garantire il contingente dei servizi pubblici essenziali e le regole generali per la loro individuazione, preliminarmente sulla base della volontarietà e della rotazione.

In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione è irrevocabile e pertanto l'istituzione scolastica sarà in grado di comunicare alle famiglie, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le principali informazioni e le percentuali di adesione nelle precedenti astensioni, l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti e di quelli di cui si prevede l'erogazione.

L'Intesa del 2 dicembre 2020 disciplina le modalità e i tempi di indizione dello sciopero, che deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni, le modalità di attuazione, circoscrivendo il numero di ore annue di astensione dal lavoro, al fine di assicurare il diritto all'istruzione e all'attività educativa, e le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018 vengono individuati "i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990" che tengono conto di quanto disciplinato nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento, predisposto in ottemperanza delle norme richiamate in premessa, viene pubblicato sul sito web e nell'albo sindacale di istituto ed è fatto obbligo a tutto il personale della scuola di osservarlo.

ART. 2 – SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI

Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, nell'ambito dei servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.

è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- > tutti i docenti formalmente appartenenti al consiglio di classe ne dovranno assicurare lo svolgimento;
- > n. 1 assistente amministrativo;
- n. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e/o plessi e per la vigilanza sugli ingressi principali;
- a2) <u>Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una</u> adeguata sostituzione del servizio



Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

è indispensabile la presenza della seguente figura professionale:

- n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso ove sia attivo il servizio mensa.
- B) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO.
- b1) <u>Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:</u>
 - è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - n. 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse.
- C) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO.
- c1) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - b direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o n. 1 assistente amministrativo.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI

Nell'ambito delle materie di contrattazione a livello di istituto di cui all'art. 22 comma 4 lett. c5) CCNL/2018, richiamato nell'art. 1 del presente Regolamento, il Dirigente Scolastico ribadisce il numero dei lavoratori interessati ed individua i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori specificato nel precedente art. 2.

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020: "Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nel contingente tenuto alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nel contingente sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la



Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore".

Il Dirigente Scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente paragrafo, come previsto nell'art. 3 comma 4 dell'Accordo 2 dicembre 2020.

ART. 4 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

Nel presente Regolamento si intende integralmente richiamato l'art. 10 dell'Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020, in particolare il comma 5 che qui si disciplina, nel contesto di questa istituzione scolastica: "I competenti Dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro." A tal fine le misure organizzative da adottare sono le seguenti:

- 1) PRESA VISIONE DELLA COMUNICAZIONE DELL'INDIZIONE DI SCIOPERO ENTRO MASSIMO 48 ORE.
- Il personale scolastico appone la propria firma per presa visione della comunicazione relativa all' indizione di uno sciopero entro massimo 48 ore dalla pubblicazione della medesima sul sito web (con concomitante invio su posta elettronica personale) manifestando la propria intenzione di aderire alla mobilitazione, di non aderirvi o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo: motivazione: in virtù della tempistica serrata prevista per l'individuazione del personale che garantisce I servizi essenziali, le eventuali sostituzioni e la comunicazione alle famiglie, appare indispensabile una comunicazione tempestiva ed un altrettanto tempestiva restituzione sì da poter consentire all' amministrazione di adottare tutte le misure adeguate a garantire un equo contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati.
- 2) PRESENZA IN SERVIZIO CINQUE MINUTI PRIMA DELL' INIZIO DELLA PRIMA ORA DI LEZIONE: PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE.

La estrema puntualità nell' assumere servizio nelle giornate di sciopero è di essenziale importanza al fine della corretta comunicazione alle famiglie e della organizzazione del servizio; i docenti che per causa di forza maggiore fossero in ritardo ne daranno tempestiva comunicazione agli uffici di segreteria; il Dirigente scolastico si riserva di disporre - a mezzo ordine di servizio - l' assunzione in servizio alla prima ora di lezione o la modifica dell' orario di servizio del personale docente non in sciopero laddove per esigenze non prevedibili risultasse necessario e urgente garantire la sola sorveglianza dei minori.

- 3) INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI CHE ASSICURANO LE PRESTAZIONI ESSENZIALI LA VOLONTARIETÀ E, IN SUBORDINE, LA ROTAZIONE; UTILIZZAZIONE DEL NUMERO MINIMO NECESSARIO DI LAVORATORI;
- Di rilievo i contenuti dell'art. 10 comma 6 dell'Accordo 2 dicembre 2020 che qui si sintetizzano:
- gli scioperi non possono superare in un anno scolastico il limite di 40 ore individuali equivalenti a n. 8 giorni (Infanzia e Primaria) ed il limite di 60 ore individuali equivalenti a n. 12 giorni



Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

(Secondaria). Il monte ore dell'attività educativa e formativa deve essere non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;

- gli scioperi brevi che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; n. 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;
- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- non possono essere proclamati scioperi: dall'1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

ART. 5 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni: Il Dirigente Scolastico fornisce alle famiglie una informazione in cui viene indicata l'organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo 2 dicembre 2020, unitamente ai dati relativi a:

- rappresentatività a livello nazionale;
- percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU.

<u>ART. 6 – PUBBLICAZIONE DATI SCIOPERO</u>

Il Dirigente Scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.



Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001



p.e.o.: <u>baee068004@istruzione.it</u> - p.e.c.: <u>baee068004@pec.istruzione.it</u> <u>www.deamicisbisceglie.edu.it</u>

ART. 7 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente Regolamentato nel presente Testo, si richiamato le norme e le disposizioni di carattere generale richiamate in premessa.

Bisceglie, 09 Marzo 2021

f.to digitalmente Marialisa Di Liddo Dirigente Scolastico